TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA E ISTITUZIONE DI FACOLTA' E DI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA IN SCIENZE MOTORIE

Art. 6

Personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati

Il personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, presso un ISEF pareggiato e per il quale non sia cessato alla data di entrata in vigore del presente decreto il rapporto di lavoro con il medesimo istituto, trasformato in facolta' o corso di laurea e di diploma a seguito di convenzione con una universita', e' trasferito, a domanda, presso la stessa, mantenendo le funzioni ed il trattamento economico complessivo in godimento. Tale posizione e' mantenuta fino alla cessazione del rapporto con l'universita' ovvero fino al compimento dell'eta' prevista per il collocamento a riposo per il personale non docente universitario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' per la destinazione, alle stesse condizioni di cui al comma 1, del personale in servizio presso le sedi non convenzionate che non risulti utilizzato alla data di cessazione del pareggiamento di cui all'articolo 8, comma 2.

Versione in vigore dal 23 giugno 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie
Estremi	Decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-178-1998/art-6-personale-tecnico-amministrativo-degli-isef-pareggiati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it